

# IL RUOLO DELL'AVVOCATO DEL MINORE AUTORE DI REATO

ANTONIO FORZA\*

Sommario: **1. PREMESSE - 2. IL RUOLO DELL'AVVOCATO E LE PARTICOLARI CONNOTAZIONI DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL MINORE - 3. LA PRESENZA DELL'AVVOCATO NELLE PRIME FASI DELLE INDAGINI - 4. UNA DIFESA SPECIALIZZATA - 5. I CONTENUTI MINIMI DEL DIRITTO DI DIFESA PARTENDO DALLE CARTE INTERNAZIONALI - 6. CONCLUSIONI**

## 1. PREMESSE

Assumere il ruolo di difensore del minore, autore di reato, comporta per l'avvocato un impegno diverso, sicuramente più gravoso di quello richiesto per la difesa dell'adulto.

Non è sufficiente, infatti, la preparazione di avvocato penalista, non basta l'esperienza ma gli è richiesta una specifica competenza, avvertita e specialistica.

Così come non può essere concepito un processo penale minorile alla stregua del processo penale per gli adulti, altrettanto, non può essere riconosciuta al minore un'assistenza legale del tutto simile a quella assicurata per l'imputato adulto<sup>1</sup>.

Con questo non si vuol minimamente retrocedere dalle irrinunciabili posizioni di garantismo processuale, allontanandosi dal paradigma del giusto processo e con esso dalle specifiche indicazioni che pervengono dalle convenzioni internazionali (art. 14 comma 1 Regole di Pechino<sup>2</sup>, e

---

<sup>1</sup> Forza, *Il diritto di difesa nel processo penale minorile: contenuti minimi ed effettività delle garanzie*, in *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, a cura di Giostra, Giuffrè, 2005, p.71  
Forza, *Il minore autore di reato tra diritto di tutela e diritto di difesa*, in AA.VV., *Dike, bimestrale dell'Eurispes sulla giustizia e la società*, Supplemento al n. 3/2002, Roma, 2002

<sup>2</sup> Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (New York, 29 novembre 1985)

art. 40 comma 3 della Convenzione di New York<sup>3</sup>) garanti appunto di un «processo giusto ed equo».

L'esplicazione piena del diritto di difesa per il minorenne implica di necessità il ricorso alla figura di un difensore specializzato, che possa garantire attraverso una specifica preparazione quel *surplus* di difesa tale da compensare il deficit di maturità che lo limita nel comprendere e nel seguire il processo.

E' quanto meno evidente che una giustizia giusta deve assicurare non tanto e non solo condizioni eguali per tutti, ma deve adoperarsi anche per sopperire alle condizioni di diseguaglianza proprie dei soggetti più deboli.

L'esercizio effettivo e consapevole del diritto di difesa non può esplicarsi se non mettendo a disposizione del giovane, che incappa nelle maglie della giustizia, un difensore in possesso, non solo degli irrinunciabili strumenti tecnico-giuridici, ma di una specifica competenza nell'ambito del sapere psicologico, in generale, e delle problematiche dell'età evolutiva, in particolare. Nel processo penale minorile, infatti, al difensore, oltre alla capacità di assistenza legale, deve essere richiesta una peculiare capacità di intervenire sul giovane per consentirgli di comprendere la valenza tecnica e psicologica delle situazioni processuali e per aiutarlo ad autodifendersi in modo adeguato.<sup>4</sup>

Questa "*maggior competenza*" che all'avvocato del minore è richiesta traspare come una esigenza sentita anche delle carte internazionali.

La Proposta di Decisione-Quadro del Consiglio in ordine a determinati diritti procedurali concessi in procedimenti penali nel territorio dell'Unione Europea, con il prodromico Libro Verde<sup>5</sup>, laddove prevede che gli Stati membri garantiscano una «attenzione particolare» per quei soggetti, tra i quali il minorenne, «che non possono comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo», si iscrive nel solco di una tradizione culturale che parte da lontano.

---

<sup>3</sup> Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176)

<sup>4</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, 1991, p. 50

Essa muove dalla constatazione che il minorente, in quanto soggetto debole, affronta la giustizia penale in condizioni di particolare difficoltà, poiché presenta non solo «una menomata capacità di autodeterminarsi nelle scelte processuali»<sup>6</sup> ma, prima ancora, vive l'esperienza del processo senza un'esatta comprensione di quello che sta succedendo attorno a lui.

Le difficoltà nel comprendere il significato del processo sono costituite da interrogativi sulla identità stessa dei soggetti che accanto a lui si muovono, sui ruoli che ciascun soggetto riveste e svolge, sul percorso processuale che lo attende, sulle conseguenze sanzionatorie che gli potrebbero derivare. Ed, ancora, sul confine tra il lecito e l'illecito, sul significato e la dimensione sociale delle sue azioni, sulla natura antisociale della sua condotta, sul contenuto dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Il minorente, che non abbia alle spalle una storia di vicende giudiziarie, è usualmente privo di simili competenze, il che lo rende particolarmente esposto a pesanti contraccolpi di natura emotiva. Uno stato di incertezza che lo pervade, spesso per tutta la durata del procedimento penale, ed è questo stato che più lo segna psicologicamente.

Le sue condizioni emotive, tipiche di un soggetto la cui personalità è ancora in fase formativa, esigono dunque garanzie di assistenza del tutto particolari.

La giurisdizione deve, dunque, da un lato coniugare le necessità di un imputato, che va assistito sul piano affettivo e psicologico e dall'altro assicurare un rafforzamento del suo diritto di difesa.

Il nostro sistema di giustizia penale minorile poggia su questi due pilastri: quello di assicurare la salvaguardia di una persona che, per motivi di età è ancora un soggetto in formazione, quello di perseguire la responsabilità derivante dal reato commesso dal minore nel rispetto dei principi del giusto processo.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Libro Verde della Commissione Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea – COM (2003) 75 e Boll. 1/2-2003

<sup>6</sup> PERONI, *Commento all' art. 11*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, Il processo minorile, Utet, 1994, p. 113

## 2. IL RUOLO DELL'AVVOCATO E LE PARTICOLARI CONNOTAZIONI DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL MINORE

Il diritto alla difesa, che tradizionalmente si distingue in “difesa tecnica”, esercitata esclusivamente dall'avvocato, dotato di cognizioni tecnico-giuridiche, e “difesa materiale”, ovvero autodifesa, intesa come attribuzione all'imputato di un ruolo attivo, deve assumere nell'ambito del processo penale minorile una connotazione particolare.

Se è vero, come è vero, che l'autodifesa è rimessa alle capacità cognitive, argomentative e comunicative dell'imputato, non si potrà nascondere che tali capacità, nel minore, non sono completamente sviluppate e che, conseguentemente, nel processo minorile lo spazio praticabile riservato all'autodifesa è più contenuto.

Va da sé che il deficit di capacità e, quindi, di esercizio di una efficace attività di difesa materiale dovrebbe trovare compensazione in un potenziamento della difesa tecnica, senza che ciò implichi alcuna limitazione dell'ormai riconosciuto diritto dell'imputato minorenni ad autodeterminarsi.

Tali affermazioni rischiano però di restare generiche petizioni di principio ed anche il tema del diritto di difesa potrebbe subire la medesima sorte della complessa e controversa questione sulla natura in genere dei diritti dei minori (quali il diritto di libertà di pensiero, di coscienza, di opinione, il diritto alla *privacy*, ecc...), se non si chiarisce preventivamente il presupposto di partenza, costituito dal modo di considerare l'infanzia ed il bambino.

Questi diritti, infatti, sono stati e continuano ad essere variamente intesi dagli studiosi e dagli stessi operatori del diritto, a seconda che vengano valorizzate le esigenze di protezione piuttosto che quelle di autonomia del minorenni.

Tali diverse interpretazioni dei diritti partono da differenti immagini dell'infanzia, elaborate da altri saperi ed acquisite dalla cultura giuridica.

---

<sup>7</sup> Dosi, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Giappichelli, 2005, p. 305

Nella letteratura sociologica e psicologica, infatti, sono sostanzialmente due i modelli ai quali viene ricondotta l'idea dell'infanzia.

Il primo, di tipo più tradizionale, va riferito alle elaborazioni psicologiche di tipo lineare, basate sull'assunto che il bambino è un soggetto in transizione. Egli vive uno sviluppo progressivo, secondo un processo evolutivo che lo porta, da soggetto puramente biologico a trasformarsi in un soggetto sociale che si arricchisce acquisendo competenze sempre più complesse.

La scienza psicologica ha fatto grandi sforzi per individuare le tappe di questo processo, delineando veri e propri "quadri normativi", ossia insiemi di abilità, comportamenti e disposizioni che si ritrovano tipicamente in una certa età (come fece Gesell). Si tratta di un processo ordinato di stadi, a volte fissi e predeterminati, a volte sensibili all'influenza dell'ambiente, ma sempre orientati verso uno stadio finale (come suggerito dal modello evuzionista di Piaget, ma anche come nella prospettiva psicanalitica).<sup>8</sup>

Il secondo modello, di derivazione sociologica, vorrebbe il bambino come un soggetto che, sin dalla più tenera età, non si limita ad apprendere la cultura del mondo adulto ma, attraverso le interazioni e negoziazioni con gli adulti, concorrerebbe attivamente e con competenza alla riproduzione dello stesso mondo.<sup>9</sup>

L'individuo, secondo la teoria del sistema sociale e dell'interazione socializzante, si integra nella società nella misura in cui assume dei ruoli ed in tanto in quanto questi ruoli riflettono quell'insieme di valori che tutti i membri della società condividono. Al bambino, subito dopo la nascita, viene attribuito un ruolo, che include aspettative di un suo comportamento, ed il comportamento dell'adulto nei suoi confronti dipenderà da quello del bambino e da quelle che vengono considerate le sue aspettative. Vi è,

---

<sup>8</sup> FORZA, *La prospettiva giuridica nella valutazione della maturità dell'adolescente autore di reato*, 2008, in attesa di pubblicazione.

<sup>9</sup> La teoria del sistema sociale e dell'interazione socializzante è riconducibile a Talcott Parsons (1902-1979) sociologo americano esponente della corrente funzional-strumentalista. Per un'ampia rassegna sui modelli culturali e sui processi educativi vedasi CRISCENTI, *Processi educativi, socializzazione, devianza: la formazione dei minori*, in *La Giustizia Penale Minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, Giuffrè, 2004, pp. 1-39

dunque, reciprocità ed interazione tra bambino ed adulto (reciprocità interattiva).

Se questi due modelli vengono applicati al contesto dei diritti fondamentali del minorenne, si vedrà come ad essi corrispondano due diverse prospettive e due diversi modi di intendere la natura e la finalità di questi stessi diritti: la protezione e la tutela di un soggetto debole da un lato e, viceversa, dall'altro, il riconoscimento dell'autonomia e della libertà del medesimo soggetto.

Il diritto riconosciuto al minorenne dall'art. 12 della Convenzione di New York, di formarsi una propria opinione, di poterla esprimere liberamente e di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari amministrativi nei quali è coinvolto, è sicuramente un diritto che con chiarezza sposta la prospettiva dalla tutela all'autonomia e che all'evidenza risente della più recente letteratura sociologica.

Qualcuno bene ha individuato nei principi introdotti da tale Convenzione quel salto culturale che rappresenta il momento di svolta dal modello più orientato alla tutela verso quello ispirato all'autonomia.<sup>10</sup>

Le Regole di Pechino, che solo qualche anno prima avevano inquadrato la giustizia minorile in un ambito più ampio di giustizia sociale, avevano finito per rimarcare l'obiettivo della tutela. Testualmente, infatti, l'art. 5 recita che il sistema della giustizia minorile «deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionata alle circostanze del reato ad all'autore dello stesso».

Quattro anni dopo, la Convenzione di New York ha invece posto l'accento sui diritti del fanciullo, anche in campo penale, considerandoli come sistema distinto da quelli che devono assicurare la sua tutela e protezione. L'art. 40, infatti, individua con chiarezza un insieme di garanzie processuali quando riconosce al minorenne il «diritto alla presunzione di innocenza», quello di «essere informato sul tenore dell'accusa», quello di «beneficiare dell'assistenza legale», quello di «difendersi davanti ad un giudice terzo ed

---

<sup>10</sup> SERGIO, *La giustizia minorile, funzioni, competenze, strutture, prospettive di riforma*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2002, p. 67

imparziale in un processo equo» e non ultimo il «diritto al rispetto della sua vita privata» in tutte le fasi della procedura.

Si delinea in modo preciso un sistema trapiantato all'affermazione dei diritti processuali del minore e non più soltanto orientato da finalità di mera tutela.<sup>11</sup>

Potremmo aggiungere che questo insieme di garanzie è stato reso ancor più incisivo dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, che ha promosso ulteriormente quei diritti che la precedente aveva delineato.<sup>12</sup>

L'avvocato del minore deve, dunque, essere consapevole di questa linea di tendenza che investe pienamente anche il nostro sistema e fa del minore non solo l'oggetto di tutela ma anche il soggetto di diritti.

L'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo puntualmente afferma che il minore, con un discernimento sufficiente, ha diritto di «a. ricevere ogni informazione pertinente; b. essere consultato ed esprimere la propria opinione; c. essere informato delle eventuali conseguenze dell'accoglimento della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione». E non vi è motivo di ritenere che il riconoscimento di tali diritti abbia operatività solo nell'ambito di procedure civili o amministrative e non anche nel procedimento penale, dove sono in campo valori e diritti fondamentali.

In questo quadro la Convenzione di Strasburgo, dunque, rappresenterebbe quasi un punto d'arrivo in un progetto ideale volto a trasformare il minore da oggetto di tutela a soggetto di diritti.

Le tappe di questo percorso sono note.

Esso parte dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo, passa attraverso la Dichiarazione sui diritti dell'infanzia, deliberata nel novembre del 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come supporto ideale la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del

---

<sup>11</sup> Vedi anche GIOSTRA, sub art. 1 *Principi generali del processo penale minorile* in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, Giuffrè, 2001, pp. 13-15

<sup>12</sup> FADIGA, *Dall'interesse al diritto del minore*, in *La tutela del minore tra norme psicologia ed etica*, a cura di Mestitz, Giuffrè, 1997

dicembre 1948. Si snoda, quindi, attraverso il Patto internazionale sui diritti civili e politici del dicembre del 1966, fino ad arrivare alla Convenzione di New York del novembre 1989.

Affermare oggi che il minorene è diventato titolare di diritti potrebbe sembrare un'ovvietà, anche se ciò non è. Permane in questo asserto, di per sé generico, un ampio margine di ambiguità.

Che da un punto di vista formale il minorene fosse, anche prima della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, e almeno nel nostro paese, titolare di diritti in genere e processuali in particolare, è un dato incontrovertibile. Nei fatti però questi diritti erano, ed in parte ancora lo sono, di difficile diretto esercizio. Il minorene, con specifico riferimento all'esercizio del diritto di difesa, veniva considerato, anche in un recente passato, inidoneo o non «pienamente idoneo a prendere coscienza ed a valutare l'importanza e la gravità degli atti e delle conseguenze di carattere morale e materiale del processo penale, al fine di adeguare ad esso il proprio comportamento processuale».<sup>13</sup>

Di lì la necessità, secondo la Corte Costituzionale, di una sua miglior tutela, non solo attraverso un'implementazione delle garanzie difensive ed un rafforzamento della difesa tecnica, ma attraverso l'assistenza da parte «dell'esercente la patria potestà o la tutela».

L' «assistenza del solo difensore non sarebbe sufficiente a tale fine poiché la valutazione, la ricerca e l'allegazione di elementi di fatto o di mezzi di prova a favore dell'imputato rientrano assai spesso nelle esclusive disponibilità di quest'ultimo».<sup>14</sup>

In quest'ottica, volendo trarne l'ulteriore conseguenza, il cliente dell'avvocato diventava non tanto il minorene, ma l'esercente la potestà o la tutela, quale unico soggetto in grado di prestare quell'assistenza piena allo svolgimento della difesa del giovane imputato, collaborando con il legale nella ricerca delle fonti di prova, nell'allegazione di elementi di fatto a favore del minorene.

---

<sup>13</sup> Corte Costituzionale sentenza n. 99 del 29 aprile 1975

<sup>14</sup> Corte cost. n. 99/1975



Nel nostro processo minorile, dunque, l'esercizio del diritto di difesa aveva, e per certi versi continua a mantenere, un assetto geometrico triangolare ove i genitori assumono un ruolo preminente e protettivo e si sostituiscono all'imputato minorene nell'attività di ricerca, individuazione ed acquisizione delle fonti di prova.

L'avvocato si colloca tra la posizione del proprio assistito e quella dell'esercente la potestà genitoriale.

Peraltro, questo paradigma triadico sembrerebbe trovare ancora oggi una sua implicita giustificazione nella dimensione sistemico-relazionale del processo penale minorile, ritenuto il modello teorico sul quale si sarebbe informato l'intero paradigma processuale.<sup>15</sup>

Le teorie sistemiche, ispirate alla filosofia pragmatica, hanno avuto enorme influenza anche nell'elaborazione dei principi informatori che stanno alla base delle principali convenzioni sui diritti del fanciullo.<sup>16</sup> Teoria e metodi si rifanno ai lavori pubblicati dalla scuola di Palo Alto.<sup>17</sup>

La teoria generale dei sistemi insiste sulle due funzioni inverse che caratterizzano ogni sistema vivente: la capacità di trasformazione e la tendenza a mantenere l'equilibrio.

I fenomeni che vengono registrati all'interno del sistema sono in relazione circolare di "retroazione" e di "totalità".

I rapporti tra i fenomeni sono in funzione ad una finalità comune (equifinalità).

Anche il processo rappresenta un sistema dinamico che, in quanto tale, viene regolato da un insieme di relazioni tendenti al perseguimento di una sorta di stabilità attraverso la trasformazione.

Importante è la componente comunicativa attivata ed elaborata da tutti i soggetti che operano nel sistema.

---

<sup>15</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., p. 142

<sup>16</sup> Fu William James (1842-1910) nella sua opera fondamentale *Principi di psicologia* (1890) a stimolare lo studio della realtà psichica nella sua interazione con l'ambiente, secondo le esigenze naturali di adattamento.

<sup>17</sup> Gli esponenti di questa teoria, a partire da Gregory Bateson (1904-1980) passando attraverso Paul Watzlawick, sostengono che qualsiasi fenomeno resta inspiegabile finché il campo di osservazione non è abbastanza ampio da includere il contesto in cui il fenomeno si verifica (cfr. Watzlawick, Beavin, Jackson, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, 1971, p. 14).

Il processo penale minorile, visto attraverso una lettura sistemica, è fondato su un alto livello di comunicazione tra i soggetti in esso chiamati ad operare.

Gli interventi vengono realizzati da figure specialistiche e specializzate che si devono occupare del minore senza produrre separatezza di ruoli.<sup>18</sup>

Le relazioni all'interno del sistema sono connotate da un forte grado di circolarità ed il principale beneficiario dovrebbe essere il minore.

Rispetto al processo penale ordinario, definito quale processo di parti contrapposte, secondo una precisa scansione dialettica dei ruoli, il processo minorile lo si vorrebbe caratterizzato dal completo coinvolgimento di tutte le parti, accomunate negli obiettivi di recupero e di protezione del minore.

Ne deriva come conseguenza che le due importanti finalità riconosciute al sistema penale generale, e cioè la verità delle decisioni e la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, diventano secondarie nel sistema penale minorile.<sup>19</sup>

È dunque facile concludere che, in un sistema così connotato, il ruolo del difensore perde quelle peculiarità dialettiche che lo vedono antagonista nei confronti della posizione della pubblica accusa, per assumere le funzioni di mediatore legale tra il proprio rappresentato e le agenzie di assistenza.

Il pubblico ministero minorile, d'altro canto, deve anch'egli adeguarsi al fine di realizzare il massimo livello di comunicazione atteso che, senza di essa, non c'è processo, utilizzando il contesto processuale per il recupero sociale del minore, finalità che deve prevalere sulle ragioni di difesa sociale.<sup>20</sup>

In un sistema siffatto, peraltro, la comunanza dell'obiettivo determina un effetto confusivo dei ruoli. Non è facile, infatti, stabilire il senso di una difesa quando tutto il sistema si prodiga per tutelare e promuovere il

---

<sup>18</sup> PATRIZI, *Psicologia e processo penale minorile*, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di Quadrio e De Leo, Led, 1995

<sup>19</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., p. 39. Si veda anche Corte Costituzionale sentenza 30 aprile 1973 n. 49

<sup>20</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., p. 41

minorenne, quando i magistrati tendono ad amplificare i loro ruoli e riducono, in questo modo, gli spazi del difensore.

E tutto ciò viene giustificato dal fatto che i magistrati si considerano personalmente garanti dell'interesse del minore che essi, per primi, devono difendere e tutelare.

In un quadro siffatto l'avvocato viene a perdere la caratteristica tipica del proprio ruolo, sopraffatto com'è da altri più autorevoli protagonisti del processo, e finisce per assumere un atteggiamento rinunciatario.<sup>21</sup>

L'emancipazione della figura del minorenne, che le convenzioni internazionali vogliono come diretto titolare anche dei diritti processuali, sembra dunque incidere in modo significativo sul modo di intendere il diritto di difesa e sul diritto del minore stesso a tutelarsi in prima persona.

La Convenzione di Strasburgo, in particolare, suggerisce il passaggio da un paradigma triadico, che vorrebbe la partecipazione di altri soggetti nell'esercizio del diritto di difesa, ad una diade difensore/imputato minorenne, nella quale quest'ultimo diventa il vero e solo cliente dell'avvocato.

Questo sembrerebbe essere un primo fondamentale punto di partenza: il difensore dell'imputato minorenne è chiamato ad instaurare un rapporto diretto con il proprio assistito.

È questa la formula più adatta e funzionale ad assicurare quell'adeguata informazione di cui parla la Proposta di Decisione Quadro.

Non vi possono essere interposizioni, mediazioni o tramite tra il difensore ed il proprio giovane assistito.

Se, come l'esperienza dice, la distanza che separa il minorenne da un adulto è la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni, il confine tra il lecito e l'illecito, il senso delle norme e le conseguenze sanzionatorie del proprio comportamento, tale distanza non può che essere coperta dal difensore, la sola figura in grado di assicurargli informazioni e tutela, sin dal primo contatto. Ovviamente, non si intende accreditare la figura di un "avvocato-educatore" che si incarichi di riempire

di contenuti morali il proprio rapporto professionale con il cliente minorenni.<sup>22</sup>

Si tratta di partire dalla constatazione dei limiti e delle carenze del minorenni, per calibrare il rafforzamento delle garanzie difensive, intese come veri e propri diritti umani, e salvaguardare l'effettività del diritto di difesa come veicolo essenziale per affermare i principi del "giusto processo".

In questa prospettiva, il minorenni imputato deve poter riconoscere nel suo avvocato la sola figura di riferimento, in grado di assicurargli il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. L'unico soggetto che, attraverso gli strumenti processuali e la sua competenza professionale, è nella condizione di offrirgli una tutela concreta, salvaguardandolo dalla pretesa punitiva dello Stato.

Il minore deve acquisire la consapevolezza che l'avvocato opera nel suo esclusivo favore, anche di fronte ai tentativi, che spesso si verificano nella difesa fiduciaria, dei genitori di monopolizzare il rapporto con il professionista.

Non si tratta solo dei casi eclatanti, di quando le istanze dei genitori avvengono in contesti di criminalità organizzata o di famiglie strutturate nel delinquere, in cui viene richiesto al minore di assumersi la responsabilità del fatto delittuoso, magari per scagionare gli adulti.

La pratica quotidiana offre spesso l'occasione di interventi di genitori sul professionista che magari si limitano alla semplice richiesta di "spaventare" il minore, di "fargli paura" e di riprenderlo per la sua condotta, coinvolgendo l'avvocato nel rapporto educativo che da soli sono incapaci di gestire.<sup>23</sup> Anche se di gravità ben più modesta, si tratta pur sempre di interferenze inaccettabili, che comunque vanno respinte e che possono

---

<sup>21</sup> MESTITZ, *Il difensore per i minorenni*, Carocci, 2003

<sup>22</sup> PANSERI, *Aspetti deontologici del ruolo del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del perito nel processo penale minorile*, in *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, Manuale per avvocati, psicologi e magistrati* a cura di Forza, Sergio, Michielin, Giuffrè, 2001, p. 273. Vedasi anche, PANSERI, *Avvocato, psicologo o educatore? Alcune riflessioni sul ruolo e sull'etica del difensore nel processo penale minorile*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Vol. III, Giuffrè, 2000, p. 547

<sup>23</sup> PANSERI, *Avvocato, psicologo o educatore?*, cit., p. 555

compromettere il rapporto di fiducia che va instaurato dal difensore con il suo giovane assistito.

Il minorente deve in ogni momento contare sulla figura che veramente "sta dalla sua parte" e che, nell'eventualità di "conflitto di interessi", saprà mantenere con lui un rapporto di assistenza privilegiata ed esclusiva.

La diade difensore/imputato va dunque tutelata con la previsione di strumenti che (al di là degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza, fedeltà, segretezza e riservatezza, cui è comunque tenuto il professionista) consentano di garantire questa relazione privilegiata tra l'avvocato ed il minore, al riparo di qualsiasi sorta di intrusione e che in caso di comprovato conflitto di interessi tra la posizione dell'assistito e quella di altri soggetti, impongano la sostituzione dell'avvocato resosi infedele al mandato.

### **3. LA PRESENZA DELL'AVVOCATO NELLE PRIME FASI DELL'INDAGINE**

Il minorente, s'è detto, dovrà avere la possibilità di comprendere sempre di che cosa è accusato, sin dalle prime fasi delle indagini di polizia.

Il diritto di difesa, in questo senso, va garantito immediatamente.

Peraltro, tale previsione trova una sua precisa indicazione già nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, adottata il 17 settembre 1987, laddove, con riferimento al paragrafo III, «procedimenti contro i minori», si raccomandava ai governi di rivedere, se necessario, la propria legislazione, rafforzando le garanzie legali durante i procedimenti, «compresa la fase delle indagini di polizia».

Non stupisce un simile invito visto che, fino a quella data, anche in paesi di riconosciuta democrazia come la Francia, nessun diritto era garantito all'imputato durante le indagini di polizia, in particolare durante

l'interrogatorio successivo al fermo (*garde à vue*), al quale il difensore non poteva ovviamente accedere.<sup>24</sup>

E non vi è chi non convenga sulla assoluta necessità di assicurare al minore l'assistenza dell'avvocato in un momento delicatissimo, qual è quello dell'avvio del procedimento, dove il diritto ad un'adeguata informazione è davvero insuperabile.

La conoscenza di tutti gli elementi e le informazioni reperibili rappresenta infatti il primo nucleo per la costruzione di una linea di difesa.

La presenza del difensore, sin dalle prime fasi del procedimento, riveste anche un importante valore simbolico, dalle positive ricadute sul piano psicologico. Il giovane indagato deve percepire che il suo difensore è una figura importante, che conta e che è in grado di assisterlo e tutelarlo nei confronti di chi in quel momento rappresenta l'Autorità. E' la figura che egli deve sentire che sta dalla sua parte e con la quale è in grado di comunicare liberamente senza timori.

L'effettività del diritto di difesa si estrinseca poi nell'avvio di tutte quelle attività di investigazione difensiva che costituiscono, nell'immediatezza dei fatti, quell'insostituibile strumento di ricerca delle fonti di prova che dà corpo ed attuazione al principio del difendersi provando.

In questo senso un'adeguata informazione passa attraverso il coinvolgimento del minore e la sollecitazione a collaborare con il difensore nello svolgimento di quell'attività di indagine su fatti e circostanze pertinenti al fatto reato oggetto dell'imputazione.

In altri termini, l'impostazione del ruolo difensivo, assunto come modello dal giusto processo, non si estrinseca come sola garanzia nei confronti dell'attività dell'accusa ma assume i caratteri di una "attività propria" capace di concorrere alla formazione della materia del giudizio.<sup>25</sup>

L'effettività dell'esercizio del diritto di difesa passa attraverso la reale capacità del soggetto di stare in giudizio e l'idoneità ad esercitare i diritti e le facoltà che l'ordinamento processuale gli riconosce.

---

<sup>24</sup> DE VINCENZI, *Difesa (diritto di) in diritto comparato*, in *Dig. pen.*, Vol. III, Utet, 1994

<sup>25</sup> BRESCIANI, *Infermità di mente. Profili processuali* in *Dig. pen.*, vol. VI, Utet, 1992, p. 428

L'esperienza statunitense, con riferimento al concetto di *Competency to stand trial*, ha sedimentato, per così dire, dei requisiti minimi che un soggetto deve possedere per poter assumere il ruolo di imputato, condizioni necessarie affinché l'imputato sia realmente in grado di affrontare consapevolmente il processo.<sup>26</sup>

Si tratta, dunque, di una serie di competenze di carattere generale che consentono di stabilire la sussistenza o meno di una capacità di autodifesa effettiva da parte del soggetto. Esse sono genericamente riconducibili non solo alla capacità di recepire ed assumere informazioni, ma anche di prendere decisioni, e vanno dalla capacità di comprendere e valutare il reato contestato, alla capacità di considerare le conseguenze sanzionatorie, alla capacità di relazionarsi al proprio avvocato e con lui pianificare la propria difesa, con ciò comprendendo la capacità di fornire elementi utili per il controesame dei testi dell'accusa. Ed ancora, la capacità di assumere un comportamento adeguato e di assumere le necessarie ed opportune decisioni in ordine a scelte processuali.

La ricerca scientifica statunitense ha anche approfondito specificamente la problematica delicatissima delle competenze del minorenne a stare in giudizio.<sup>27</sup>

L'argomento pone una serie di pesanti interrogativi: esiste una capacità di stare in giudizio specifica per i minori? In che cosa differisce da quella degli imputati adulti? Come è possibile distinguere tra deficit di sviluppo (immaturità), aspetti psico-patologici (infermità di mente) ed incapacità di partecipare coscientemente al processo?

Si tratta certo di questioni non proprio marginali che non hanno ancora trovato soddisfacenti risposte e che meriterebbero spazi di approfondimento anche per il giurista.

Il tema si correla in modo evidente con l'esercizio del diritto di difesa e con la necessità di potenziare a pieno le prerogative di autodifesa, attraverso un aumento delle garanzie di difesa tecnica esperibili. Per tentare di

---

<sup>26</sup> GRISSE, BRUNK, *Competency to stand trial evaluation. A manual for practice*, University of Massachusetts Medical Center, 1998.

tradurre in una improbabile proporzione aritmetica il concetto, si potrebbe concludere che la difesa tecnica, nel giusto processo penale minorile, dovrebbe essere inversamente proporzionale al deficit di auto-difesa del minore. Una difesa tecnica che, rispetto al processo penale ordinario, deve avere caratteristiche del tutto peculiari, nella consapevolezza della complessità del ruolo cui il difensore minorile è chiamato.

#### **4. UNA DIFESA SPECIALIZZATA**

L'avvocato del minore non deve avere solo una preparazione giuridica ma deve possedere anche una formazione interdisciplinare psico-giuridica. Non deve, quindi, essere un conoscitore del solo diritto ma deve avere conoscenza dei paradigmi essenziali di altre scienze sociali (psicologia, sociologia e criminologia).

Rendere il minore soggetto attivo della propria difesa è il difficile compito che si prospetta all'avvocato minorile ed è un compito che solo un difensore specializzato è in grado di assicurare.

Era già la Racc. (87) 20 del Consiglio d'Europa, peraltro, ad incoraggiare, anche per gli avvocati, come per tutti i soggetti attivi del procedimento (polizia, procuratori, giudici, assistenti sociali), una specifica formazione «sulla legislazione e sulla delinquenza minorile». Ciò a dimostrazione del fatto che l'esercizio delle funzioni di difensore del minore era avvertito come particolarmente delicato.

L'esperienza sul campo ci induce a ritenere che la sola formazione in diritto minorile e la semplice conoscenza del fenomeno della delinquenza minorile sia insufficiente. La specializzazione del difensore deve costituire una sorta di "marcia in più" e va inquadrata in una prospettiva più ampia, consistente nella capacità di interagire, di «cogliere per intero la

---

<sup>27</sup> GULOTTA, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, 2000, p. 437



complessità del contesto generale in cui lavora, mantenendo, naturalmente, integre le caratteristiche del proprio ruolo nel contatto con l'altro [...] asserendo un nuovo paradigma professionale».<sup>28</sup>

Il difensore, s'è già accennato, deve essere in grado, innanzitutto, di interloquire con il soggetto minorenni, di “ascoltarlo”, di fargli comprendere il significato dell'attività processuale e di saper infine tradurre le sue esigenze educative sul piano delle soluzioni processuali.<sup>29</sup>

Deve, inoltre, acquisire specifiche competenze relazionali che gli permettano di interloquire, oltre che con il proprio assistito, con la sua famiglia, con la polizia giudiziaria, con il pubblico ministero, con i servizi sociali. In una prospettiva di riparazione e di conciliazione tra vittima ed autore del reato, dovrà essere formato anche nelle pratiche di mediazione penale, in vista di soluzioni alternative possibili.<sup>30</sup>

La formazione psicologica, e non solo sul versante delle problematiche dell'età evolutiva, diventa imprescindibile e non tanto per sostituirsi alle professionalità che già operano nell'ambito del processo minorile, ma per acquisire i necessari strumenti funzionali ad una “interazione” efficace e, comunque, finalizzati all'effettività dell'intervento difensivo.

Un avvocato tecnicamente impreparato e professionalmente incapace di relazionarsi ai soggetti che contraddistinguono la realtà del processo minorile, ridurrebbe il proprio ruolo difensivo a quello di semplice accompagnatore del minorenni o, peggio ancora, come qualcuno ha efficacemente definito, ad «ospite tollerato» nel processo.<sup>31</sup>

L'obbligo della specializzazione per il difensore di fiducia del minore, in questa prospettiva, dovrebbe essere un passaggio ineludibile nel sistema.<sup>32</sup>

Nel procedimento minorile, infatti, la funzione “consultiva” svolta dal difensore conferisce al medesimo un ruolo difficilmente scindibile rispetto a

---

<sup>28</sup> DOSI, *L'avvocato per la famiglia e per i minorenni*, in *Il diritto di famiglia*, 1994, n. 3, pp. 1127-1138

<sup>29</sup> FIORENTINI, RESSA, *La formazione specializzata del difensore e del giudice nelle disposizioni del nuovo processo penale minorile*, in *Rass. it. crim.*, 1994, n. 4, pp. 491-501

<sup>30</sup> PERONI, *Commento all'art. 11*, cit., p. 114

<sup>31</sup> PUGLIESE, *Il diritto di difesa del minore e il giusto processo*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, pp. 357-362

quello del suo assistito, con il quale costituisce una sorta di “parte complessa”.

L'attuale previsione dell'obbligo di specializzazione al solo patrocinio d'ufficio, magari con il nobile intento di preservare gli spazi di autonomia dell'imputato nella scelta del proprio difensore, incide sull'effettività ed efficacia dell'esercizio del diritto di difesa in un procedimento dai caratteri del tutto peculiari.

Peraltro, l'obbligo di garantire l'effettività dell'assistenza legale, così come previsto dall'art. 4 della Proposta, con il corollario della garanzia di poter sostituire l'avvocato, nel caso in cui l'assistenza legale non sia effettiva, fa ritenere che la soluzione del problema vada affrontata in un ambito di specializzazione. Il difensore minorile, anche quello di fiducia, dovrebbe essere iscritto in appositi albi la cui iscrizione sia garanzia di comprovata professionalità e di costante aggiornamento.

Una difesa poco preparata e non specializzata, infatti, ancorché espressione di una scelta autonoma dell'imputato, può generare preoccupanti disfunzioni del processo, limitando di fatto i diritti del minore ed alterando i diversi ruoli processuali; la mera presenza formale del difensore determinerebbe nella pratica la sostituzione di fatto dell'avvocato da parte del pubblico ministero e/o del giudice, situazione fin troppo ricorrente nel processo penale minorile di casa nostra.

L'istituzione di un albo, od elenco, di avvocati specializzati, chiamati all'esercizio delle funzioni difensive avanti alla giurisdizione minorile, costituirebbe la fondamentale ed unificante base di partenza per garantire insieme un patrocinio d'ufficio qualificato. Dal medesimo ed unico serbatoio, dunque, si potrebbero attingere professionisti garanti dell'effettività dell'assistenza legale, assicurando inoltre, attraverso i più opportuni automatismi, un ulteriore importantissimo risultato: quello di sottrarre alla sfera discrezionale dell'autorità giudiziaria procedente l'individuazione del difensore d'ufficio.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> MAZZONE, *Commento all'art. 11 D.P.R. 448/88*, in *Esperienze di giustizia minorile*, I, 1989, pp. 85-88

<sup>33</sup> PERONI, *Commento all'art. 11*, cit., p. 116

Al medesimo albo, ovviamente, si dovrebbe attingere nell'ipotesi di sostituzione di un avvocato, sia che si tratti di impedimento giustificato del difensore, sia nel caso in cui fosse accertata la non adeguatezza dell'assistenza legale prestata, secondo la previsione di cui al succitato art. 4 della Proposta.

Un ulteriore punto fermo, al riguardo, dovrebbe essere appunto la previsione, della possibilità di sostituzione del difensore, anche d'ufficio, attesa la delicatezza del ruolo svolto dal difensore nel procedimento minorile.

Non sarà qui certo il caso di approfondire le ragioni quasi intuitive che giustificano la esigenza di stabilità del rapporto tra l'avvocato ed il suo assistito. Si intende soltanto sottolineare l'importanza di assicurare, in tema di designazione del difensore d'ufficio, una tendenziale sua immutabilità, limitando il più possibile i casi di avvicendamento del difensore inizialmente assegnato, al fine di non compromettere il percorso già attivato che quasi sempre non si esaurisce nell'espletamento delle sole funzioni difensive.

## **5. I CONTENUTI MINIMI DEL DIRITTO DI DIFESA PARTENDO DALLE CARTE INTERNAZIONALI**

I requisiti minimi che vengono assicurati dal diritto internazionale pattizio al diritto di difesa (art. 6 n. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed articoli 14 e 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) si possono riassumere nelle seguenti garanzie fondamentali:

- 1) l'informazione dettagliata sull'imputazione ascritta;
- 2) la libera comunicazione con il difensore e il tempo necessario alla preparazione della difesa;
- 3) la nomina, a richiesta, di un difensore d'ufficio;
- 4) la facoltà di presenziare al dibattimento;
- 5) la possibilità di confrontarsi direttamente con i testi a carico e di far citare, alle stesse condizioni dei testimoni dell'accusa, i testi a scarico;

6) la facoltà di non rendere dichiarazioni potenzialmente lesive (diritto al silenzio).

Quelle sopra elencate costituiscono guarentigie, riconosciute come inviolabili, che appartengono ad un modello processuale comune, fatto rientrare nella sintetica nozione di "processo equo e giusto".

Sugli elementi costitutivi di questo modello non occorrerà certo ritornare per verificarne una compatibilità con il paradigma del processo minorile.

Il dato testuale di cui all'art. 14.1 delle Regole di Pechino non lascia spazio ad alcuna incertezza interpretativa. Quando il minore «non può essere oggetto di una procedura extra-giudiziaria (prevista dall'art. 11) esso sarà esaminato dall'autorità competente (Corte, Tribunale, Commissione, Consiglio, ecc...) secondo il principio del giusto processo ed equo».

Si tratta allora di partire da questi capisaldi per verificare quali ulteriori requisiti debbano essere assicurati nell'esercizio della difesa del minore, alla luce delle considerazioni di carattere generale svolte sino a questo punto, consapevoli ormai che la linea di tendenza deve essere orientata verso il rafforzamento della difesa tecnica. Ed un rafforzamento del diritto di difesa tecnica deve investire le funzioni di intervento, di assistenza e di rappresentanza.

Senza entrare nel dettaglio, basterà accennare come "l'intervento" a favore dell'imputato minore consista nel far comprendere al proprio assistito «la valenza tecnica e psicologica delle situazioni processuali», nonché nell'aiutarlo «ad autodifendersi in maniera adeguata».<sup>34</sup>

"L'assistenza" si esplica nell'esercizio della consulenza legale attraverso il consiglio, il suggerimento, l'orientamento svolti dal difensore, in relazione al coinvolgimento del minore negli snodi della vicenda giudiziaria che lo vede come protagonista; nell'essere presente al suo fianco, spiegandogli il significato delle varie attività processuali, nel tranquillizzarlo per consentirgli di svolgere la propria autodifesa, nel consigliarlo ed orientarlo sul piano delle scelte processuali.<sup>35</sup> Il che significa renderlo consapevole

---

<sup>34</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit. p. 125

<sup>35</sup> PERONI, *Commento all'art. 11*, cit., p. 113

delle differenti ricadute che tali scelte possano comportare per lui, delle implicazioni non soltanto di natura processuale di una determinata decisione, favorendo così l'intelligenza delle diverse opzioni.

Assistere il giovane significa non solo sostenerlo dal punto di vista tecnico-giuridico ma anche offrirgli risorse sul piano affettivo e psicologico, senza con questo sostituirsi o sovrapporsi alle altre figure di riferimento quali i genitori.<sup>36</sup>

Nel concetto di assistenza, s'è detto, rientra anche il compito di orientamento, il che consente di introdurre l'idea di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato: l'idea di mediazione penale che, com'è noto, la Raccomandazione (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa rende obbligatoria, per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, entro il 2006.

Ed, infine, la "rappresentanza", che comporta per il difensore il dovere di relazionarsi con tutti gli altri soggetti processuali, suggerendo le soluzioni processuali più adeguate, in relazione alle finalità del processo. La rappresentanza impone al legale un costante raccordo con le figure che nel processo dovrebbero affiancare il minorenne, vale a dire con i familiari ed i servizi sociali,<sup>37</sup> facendosi portatore delle esigenze del suo assistito, rendendoli partecipi della vicenda processuale, facendosi portavoce con la persona offesa del reato nella mediazione.<sup>38</sup>

## 6. CONCLUSIONI

Concludendo, il diritto di difesa va saldamente ancorato alle garanzie del "giusto processo" e sottratto alla logica di un processo paternalistico-autoritario, che tanta parte ha avuto nelle varie esperienze di giurisdizione minorile.

---

<sup>36</sup> MESTITZ, *Il difensore per i minorenni*, cit., p. 18.

<sup>37</sup> PALERMO FABRIS PRESUTTI, *Diritto e procedura penale minorile*, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2002

Tale opzione, alla luce anche dei principi assicurati dal diritto internazionale pattizio e, segnatamente, del riconoscimento dell'autonomia e della libertà del minore, non è più suscettibile di ripensamenti che facciano regredire l'assistenza legale ad una difesa "depotenziata" e dai toni smorzati, magari in nome di un ritualismo pedagogico ispirato all'interesse del proprio assistito, nella perenne ambiguità tra le ragioni del processo e le finalità educative sottese.<sup>39</sup>

Per assicurare all'imputato minore l'effettività del diritto di difesa, oltre alla garanzie fondamentali condivise dalla comunità internazionale, che si riconosce nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, va rafforzato l'impianto delle garanzie processuali attraverso una difesa tecnica "specializzata", tale da compensare il deficit di capacità dell'imputato nella sua difesa materiale.

Emerge, da quanto si è qui detto, la necessità di una diversa figura di difensore, rispetto a quella assicurata all'imputato adulto, che sappia sin dalla fase delle indagini di polizia esercitare con professionalità ed efficacia le garanzie processuali e, nel contempo, sia in grado di interagire con competenza, costruendo e gestendo i processi comunicazionali, non solo con il proprio assistito ma anche con gli altri soggetti processuali.

Tale figura evidenzia tutte le difficoltà nello svolgimento di un ruolo articolato, complesso e carico di responsabilità, per l'espletamento del quale non basta la sola cultura giuridica ma occorre un bagaglio culturale ben più ampio, che spazi dal diritto minorile alle problematiche dell'età evolutiva, passando attraverso l'acquisizione di specifiche competenze relazionali.<sup>40</sup>

Al difensore è richiesto di usare non solo strategie di contrapposizione all'accusa, come accade nel processo ordinario, ma strategie di relazione con gli altri soggetti processuali (i familiari, i servizi sociali, i magistrati).

---

<sup>38</sup> GALATI, *La riforma del codice di procedura penale e il nuovo processo minorile*, a cura di De Cataldo Neuburger, Cedam, 1990

<sup>39</sup> PAVARINI, *Il rito pedagogico*, in *Dei delitti e delle pene*, 1991, 2, p. 109 e segg.

<sup>40</sup> MORGANTI, *Processo penale minorile ed esigenze formative degli operatori di giustizia*, in *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, a cura di Mestitz, Giuffrè, 1997

Gli viene richiesto di stimolare con competenza ed efficacia il confronto di saperi diversi, di coordinarsi e, non ultimo, di collaborare con questi altri soggetti pur mantenendo sempre distinto il proprio ruolo.

Competenza ed efficacia sono, dunque, aspetti coessenziali alla professionalità specifica dell'avvocato nel processo penale minorile, secondo quelle funzioni proprie, come si è visto, di "intervento", di "assistenza" e di "rappresentanza".

*\* Antonio Forza, Avvocato del Foro di Venezia, Docente all'Università degli Studi di Padova, Segretario della Società di Psicologia Giuridica*

## Bibliografia

BRESCIANI, *Infermità di mente. Profili processuali* in *Dig. pen.*, vol. VI, Utet, 1992.

CRISCENTI, *Processi educativi, socializzazione, devianza: la formazione dei minori*, in *La Giustizia Penale Minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, 2004.

DE VINCENZI, *Difesa (diritto di) in diritto comparato*, in *Dig. pen.*, Vol. III, Utet, 1994.

DOSI, *L'avvocato per la famiglia e per i minorenni*, in *Il diritto di famiglia*, 1994, n. 3.

DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Giappichelli, 2005, pag. 305.

FADIGA, *Dall'interesse al diritto del minore*, in *La tutela del minore tra norme psicologia ed etica*, a cura di Mestitz, Giuffrè, 1997.

FIORENTINI, RESSA, *La formazione specializzata del difensore e del giudice nelle disposizioni del nuovo processo penale minorile*, in *Rass. it. crim.*, 1994, n. 4.

FORZA, *Il minore autore di reato tra diritto di tutela e diritto di difesa*, in *AA.VV., Dike, bimestrale dell'Eurispes sulla giustizia e la società, Supplemento al n. 3/2002*, Roma, 2002

FORZA, *Il diritto di difesa nel processo penale minorile: contenuti minimi ed effettività delle garanzie*, in *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, a cura di Giostra, Giuffrè, 2005, p.71.

FORZA, *La prospettiva giuridica nella valutazione della maturità dell'adolescente autore di reato*, 2008 (in attesa di pubblicazione).

GALATI, *La riforma del codice di procedura penale e il nuovo processo minorile*, in *Nel segno del minore, psicologia e diritto nel nuovo processo minorile*, a cura di De Cataldo Neuburger, Cedam, 1990.



GIOSTRA, Commento all'art. 1 in *Principi generali del processo penale minorile* in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, Giuffrè, Milano, 2001.

GRISSE, BRUNK, Competency to stand trial evaluation. *A manual for practice*, University of Massachusetts Medical Center, 1998.

GULOTTA, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2000.

MAZZONE, Commento all'art. 11 D.P.R. 448/88, in *Esperienze di giustizia minorile*, I, 1989.

MESTITZ, *Il difensore per i minorenni*, Carocci, 2003.

MORGANTI, *Processo penale minorile ed esigenze formative degli operatori di giustizia*, in *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, a cura di Mestitz, Giuffrè, 1997.

PALERMO FABRIS PRESUTTI, *Diritto e procedura penale minorile*, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2002.

PANSERI, *Aspetti deontologici del ruolo del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del perito nel processo penale minorile*, in *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, Manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, a cura di Forza, Sergio, Michielin, Giuffrè, 2001.

PANSERI, *Avvocato, psicologo o educatore? Alcune riflessioni sul ruolo e sull'etica del difensore nel processo penale minorile*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Vol. III, Giuffrè, 2000, 547.

PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1991.

PATRIZI, *Psicologia e processo penale minorile*, in *Manuale di psicologia giuridica*, a cura di Quadrio, De Leo, Led, 1995.

PAVARINI, *Il rito pedagogico*, in *Dei delitti e delle pene*, 1991, 2, pp. 109 e segg.

PERONI, Commento all'art. 11, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, Il processo minorile, Utet, 1994.

PUGLIESE, *Il diritto di difesa del minore e il giusto processo*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000.

SERGIO, *La giustizia minorile, funzioni, competenze, strutture, prospettive di riforma*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, Giuffrè, 2002, 67.

WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, 1971.